

VISTA	la legge 30 marzo 2004, n. 92, che ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” e che ha, inoltre, previsto la concessione, a domanda ed a titolo onorifico senza assegni, di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;
VISTO	il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 24 giugno 2013, con il quale è stato costituito, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un gruppo di lavoro con il compito di esprimere un parere sulle istanze pervenute entro il 28 aprile 2014, termine finale per la presentazione previsto dalla citata legge n. 92 del 2004;
VISTO	il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed, in particolare, l’articolo 12- <i>ter</i> che ha modificato la legge n. 92 del 2004, prorogando da dieci a venti anni il termine per la presentazione delle domande di concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe;
VISTO	il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 30 maggio 2016 con il quale sono state prorogate fino al 28 aprile 2024 le attività del gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto del Segretario Generale del 24 giugno 2013 per l’esame delle domande presentate dai congiunti delle vittime delle foibe per la concessione del riconoscimento previsto dalla legge n. 92 del 2004;
VISTO	il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale” ed, in particolare, l’articolo 9, comma 1 che ha modificato da venti a trenta anni il termine originario previsto dalla legge n. 92 del 2004 per la presentazione delle istanze per la concessione del citato riconoscimento;
RILEVATA	pertanto, la necessità di prorogare fino al 28 aprile 2034 anche l’attività del gruppo di lavoro a supporto del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, per l’esame delle domande presentate dai congiunti delle vittime delle foibe per la concessione del riconoscimento previsto dalla citata legge n. 92 del 2004;
RILEVATO	che l’articolo 2 del decreto del Segretario Generale del 24 giugno 2013 sopra citato, prevede la partecipazione al suddetto gruppo di lavoro del Consigliere

militare del Presidente del Consiglio dei ministri, del Capo dell'Ufficio storico presso lo Stato Maggiore dell'Esercito e di un rappresentante del Ministero dell'interno, con la possibilità di estendere la partecipazione ai Capi degli Uffici storici della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ovvero ad esperti segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, ove opportuno in relazione alla tipologia delle istanze;

RAVVISATA l'opportunità di mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro

DECRETA

1. Le attività del gruppo di lavoro costituito ai sensi del decreto del Segretario Generale del 24 giugno 2013, per l'esame delle domande presentate dai congiunti delle vittime delle foibe per la concessione del riconoscimento previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono prorogate fino al 28 aprile 2034.
2. È altresì confermata la composizione del gruppo di lavoro indicata nell'articolo 2 del citato decreto del Segretario Generale del 24 giugno 2013.
3. La partecipazione al gruppo di lavoro avviene a titolo gratuito e non prevede rimborso spese di nessun tipo.

Roma, 25 novembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Deodato